

REGOLAMENTO (CE) N. 152/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2004, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2004 e quantità riportate al lotto successivo:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004 | Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2004 (in t) |
|-----------------------|--|--|
| Stati Uniti d'America | 0 ⁽¹⁾ | 199,994 |
| Thailandia | 0 ⁽¹⁾ | 2 904,686 |
| Australia | — | — |
| Altre origini | — | — |

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004 | Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2004 (in t) |
|-----------------------|--|--|
| Stati Uniti d'America | 0 ⁽¹⁾ | 11 |
| Thailandia | — | — |
| Australia | 0 ⁽¹⁾ | 2 608 |
| Altre origini | — | — |

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004 | Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2004 (in t) |
|-----------------------|--|--|
| Thailandia | 11,63 | — |
| Australia | 0 ⁽¹⁾ | 3 796 |
| Guyana | 0 ⁽¹⁾ | 2 834 |
| Stati Uniti d'America | 0 ⁽¹⁾ | 607 |
| Altre origini | 75 | — |

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.